



# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 06 del 15.02.2024

**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1) letta del D.Lgs n.267/2000 del Settore Finanziario a seguito di sentenza n. 5279/2023 –RG 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330 con Avv. Teresa Giaccio.

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 16:54 presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avvisi prot. n.4665 del 06-02-2024 e nr. 5439 del 12.02.2024 , diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :

	P	A
1 Cecere Luigi	x	
2 Di Marino Luigi	x	
3 Catuogno Domenico		x
4 Chianese Antonio		x
5 Lepre Vincenzo	x	
6 Mosella Gaetano	x	
7 Aprea Elena	x	
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa	x	
12 Marra Alessio	x	
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo	x	
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore	x	
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio	x	
20 Schiattarella Barbara	x	
21 Giaccio Teresa		x
22 Fanelli Stefania	x	
23 Savanelli Luigi	x	
24 Baiano Luigi	x	

Totale presenti n. 22

Il Presidente del Consiglio Comunale , Avv. Gaetano Mosella , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato.

# COMPENDIO DI MATEMATICA

di G. B. Rossi

Edizione 1980

Totale pagine: 320

x

11. Le classi di equivalenza

x

12. Gruppi

x

13. Anelli

x

14. Campi

x

15. Polinomi

Il presente compendio è stato scritto da Giovanni Rossi, professore di Matematica all'Università di Roma, e costituisce un testo di riferimento per gli studenti di Matematica.

Per informazioni e richieste di copie, scrivere a: Editore, via Giovanni Rossi, 12, Roma.

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il sesto argomento all'ordine del giorno **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza numero 5279/2023-RG 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330”**.

Interviene la CONSIGLIERA TERESA GIACCIO la quale dichiara di allontanarsi per la trattazione votazione di questo argomento all'ordine del giorno perché nella qualità di avvocato ha patrocinato il giudizio in oggetto, pur trattandosi di incarico conferito prima della sua elezione.

Si allontana la consigliera Giaccio. Presenti 22

Esponde la proposta il SINDACO MATTEO MORRA, cui segue l'intervento del consigliere SCHIATTARELLA per preannunciare il suo voto favorevole.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza numero 5279/2023-RG 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330”**, corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dal Responsabile del settore programmazione e bilancio dott. Renato Spedalieri;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot.n.1951 del 16/01/2024, allegato la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio del 21/01/2024;

Uditi gli interventi, riportati integralmente nel verbale di seduta allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 22
VOTI FAVOREVOLI	n. 18
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.4 (Santoro, De Stefano, Rusciano e Izzo)

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la proposta ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza numero 5279/2023-RG 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330”** allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale”.

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 22
VOTI FAVOREVOLI	n. 18
VOTI CONTRARI	n.0
ASTENUTI	n.4 (Santoro, De Stefano, Rusciano e Izzo)

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Il Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio

**Premesso:**

- **che** l'Area Economico Finanziaria si occupa dell'istruttoria dei debiti fuori bilancio maturati a seguito di Sentenze di Tribunale e/o Decreti Ingiuntivi che per loro origine riguardano le competenze dei settori o servizi appartenenti all'Area stessa;
- **che** con ricorso depositato in data 01/02/2023 il dipendente matr. 330 chiedeva, tra le altre cose, il diritto al pagamento delle ferie maturate e non godute pari a giorni 34;
- **che** il Comune, con memoria difensiva depositata in data 24.07.2023 si è costituito in giudizio chiedendo di rigettare il ricorso;
- **che** con Sentenza n. 5279/2023-RG 1402/2023 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, si condannava il Comune di Marano di Napoli, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dipendente Matr. 330, di n. 34 giorni di ferie ,maturate e non godute, relative agli anni 2021 e 2022, oltre interessi come per legge, spese legali, IVA, CPA e spese forfetarie al 15% come per legge;

**Ritenuto** dover procedere in ragione dell'art. 194 comma 1) lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, stante la esecutività della sentenza sopra richiamata, in favore del dipendente Matr. 330, per il pagamento di n. 34 giorni di ferie maturate e non godute relative all'anno 2021 e 2022;

**Vista** la scheda opportunamente istruita, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui si rileva l'importo dovuto secondo il prospetto sotto riportato:

dipendente Matr. 330 (creditore)	€ 1.955,52 oltre interessi legali € 10,71 (periodo di riferimento 14/12/2023 – 15/02/2024)	€ 1.966,23
Cpel 23,8%	€ 465,41	€ 465,41
Irap € 8,50 %	€ 166,21	€ 166,21
Spese legali	€ 1.313,21	€ 1313,21
		<b>Totale € 3.911,06</b>

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il T.U.E.L. n. 267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato



**PROPONE**

di:

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio in favore del dipendente Matr. 330, così come da Sentenza del Tribunale di Napoli nord – Sezione Lavoro n. 5279/2023-RG 1402/2023, per le ferie maturate e non godute relative all'anno 2021 e 2022 per un importo complessivo di € 1.955,52, oltre interessi, oneri previdenziali e spese legali per un totale di € 3.911,06.
- **Imputare** la somma complessiva di € **3.911,06** al cap. 169 del c.e.f..
- **Disporre** che l'ufficio Segreteria trasmetta alla Procura Regionale della Corte dei Conti il presente atto deliberativo ai sensi delle norme recate dalla L.289/2002.

**Il Sindaco**

Dott. Matteo Morra



**Il Responsabile del Settore  
Programmazione e Bilancio**  
Dr. Renato Spedalieri







COMUNE DI MARANO DI NAPOLI  
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

( ) GIUNTA COMUNALE (X) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:  
Responsabile IV Settore

**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1) lett. a del D. Lgs n. 267/2000 del Settore Finanziario a seguito di Sentenza n. 5279/2023-RG 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330 con avv. Teresa Giaccio.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE Dr. Renato Spedalieri</p>	<p>Per quanto concerne la <b>regolarità tecnica</b> esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE      <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____ Il Responsabile _____</p>
<p>IL RESPONSABILE Servizio Finanziario Dr. Renato Spedalieri</p> <p><i>imp. provv. 1/2024</i> <i>[Signature]</i></p>	<p>Per quanto concerne la <b>regolarità contabile</b> esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE      <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____ Il Responsabile _____</p>

PROPONE

di:

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio in favore del dipendente Matr. 330, così come da Sentenza del Tribunale di Napoli nord – Sezione Lavoro n. 5279/2023-RG 1402/2023, per le ferie maturate e non godute relative all'anno 2021 e 2022 per un importo complessivo di € 1.955,52, oltre interessi, oneri previdenziali e spese legali per un totale di € 3.911,06.
- **Imputare** la somma complessiva di € 3.911,06 al cap. 169 del c.e.f..
- **Disporre** che l'ufficio Segreteria trasmetta alla Procura Regionale della Corte dei Conti il presente atto deliberativo ai sensi delle norme recate dalla L.289/2002.

**Il Sindaco**

Dott. Matteo Morra



**Il Responsabile del Settore  
Programmazione e Bilancio**

Dr. Renato Spedaliere





# Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Egregio sig. Presidente del Consiglio comunale di Marano di Napoli

Marano di Napoli, li il 26/01/2024

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1) LETT. A DEL DLGS N. 267/2000 DEL SETTORE FINANZIARIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 5279/2023 – RG 1402/2023 A FAVORE DEL DIPENDENTE MAT. 330, AVV. TERESA GIACCIO.

*Egregio Presidente del Consiglio Comunale,*

*Premesso,*

*Che è stato espresso positivamente il parere di regolarità tecnica,*

*Che è stato espresso positivamente il parere di regolarità contabile.*

*Che è stato espresso parere favorevole dai Revisori dei Conti.*

*Tutto ciò premesso*






**La Commissione nel prende atto del parere positivo di regolarità tecnica e del parere favorevole dei Revisori dei Conti e, non rilevando ulteriori ovvero eventuali criticità, esprime**

All'Unanimità

A Maggioranza

**PARERE FAVOREVOLE**

Tanto si doveva alla SS.VV.

<i>FTO</i> DOMENICO CATUOGNO (PRESIDENTE)	FAVOREVOLE 
<i>FTO</i> BARBARA SCHIATTARELLA (VICE-PRESIDENTE)	FAVOREVOLE 
<i>FTO</i> TERESA GIACCIO (COMMISSARIO)	ASSENTE
<i>FTO</i> LUISA DE MAGISTRIS (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE 
<i>FTO</i> NUNZIO RUSCIANO (COMMISSARIO)	ASTENUTO 
<i>FTO</i> DOMENICO PARAGLIOLA (COMMISSARIO)	FAVOREVOLE 



Comune di Marano di Napoli  
Provincia di Napoli  
Prot. n. 0001951 del 16-01-2024  
Ingresso

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

*dott. Alfredo Capobianco*  
*dott. Antonio Moliterno*  
*dott. Anthony Lettieri*

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede

→ Al Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede

**Oggetto: "Parere sul riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 del Settore Finanziario, a seguito della Sentenza n. 5279/2023 R.G. 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330, con avv. Teresa Giaccio".**

In data 16/01/2024 presso la sede del Comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

**Premesso**

Che in data odierna il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisita a mezzo PEC, la documentazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativa alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "**Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 del Settore Finanziario, a seguito della Sentenza n. 5279/2023 R.G. 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330, con avv. Teresa Giaccio**".

**Visto**

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

**Richiamato**

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

**Rilevato**

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;

**Considerato**

La relazione redatta dal Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio Dott. Renato Spedaliere contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "**Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 del Settore Finanziario, a seguito della Sentenza n. 5279/2023 R.G. 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330, con avv. Teresa Giaccio**".



- L'attestazione di regolarità tecnica e contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedaliere;
- Che il debito trae origine dalla sentenza N. 5279/2023 R.G. 1402/2023 del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro notificato all'Ente in data 09/01/2024;

**Esprime**

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all'importo di euro 3.911,06 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

<b>PROSPETTO DI FATTURA SENT. 5279/2023</b>	
<i>Compensi professionali</i>	900,00
<i>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</i>	135,00
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	-
<i>Cassa di previdenza 4%</i>	41,40
<b>TOTALE</b>	<b>1.076,40</b>
<i>Iva 22%</i>	236,81
<i>Totale documento</i>	<b>1.313,21</b>

<b>FERIE NON GODUTE</b>	
<i>Ferie non godute</i>	1.955,52
<i>Interessi legali</i>	10,71
<i>CPEL 23,80%</i>	465,41
<i>Irap</i>	166,21
<b>TOTALE</b>	<b>2.597,85</b>

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
<i>Sentenza 5279/2023 R.G. 1402/2023 DEL Tribunale Napoli Nord Sezione Lavoro.</i>	Dipendente Matr. 330 con Avv. Teresa Giaccio c/o Comune di Marano di Napoli;	<b>3.911,06</b>



### **Raccomanda**

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.

A tal proposito l'Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 16/01/2024

Il Collegio dei Revisori





R.G. 1402/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione lavoro

nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.12.2023, ex art. 127ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1402/2023 R.G. LAVORO

TRA

**VINCENZO DIANA** n. a MARANO DI NAPOLI (NA) il 07/08/1955

rappresentato e difeso dall'avv. GIACCIO TERESA, come da procura in atti.

**RICORRENTE**

E

**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Marciano

**RESISTENTE**

**Ragioni di fatto e di diritto**

Con ricorso depositato in data 01/02/2023 parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "... *Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento delle differenze retributive dovute a rinnovo contratto non applicato per gli anni 2021 e 2022;*  *Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento della differenza retributiva relativa al trattamento di fine servizio;*  *Accertare e dichiarare il diritto dell'istante al pagamento delle ferie maturate e non godute pari a giorni 34;*

1. *Per l'effetto condannare Il Comune di Marano di Napoli in p. del Commissario Straordinario p.t., al pagamento in favore del signor Diana Vincenzo delle differenze retributive per gli anni 2021/2022 e trattamento di fine servizio, oltre delle residue ferie maturate e non godute pari a giorni 34 , per un ammontare complessivo pari a € 3.359,74;*

2. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto avvocato quale antistatario.”.

A sostegno di quanto sopra, il ricorrente espone che ha lavorato alle dipendenze del Comune di Marano dal 02.01.2001 al 31.08.2022 (data in cui veniva collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età con decorrenza dal 01.09.2022), con qualifica di “Operaio Qualificato - Necroforo”; che non gli venivano riconosciute le differenze retributive dovute a rinnovo contratto non applicato per gli anni 2021 e 2022; che in seguito alla liquidazione della pensione ordinaria non gli venivano liquidati i giorni di ferie maturate e non godute per motivi a lui non imputabili; che infatti, il ricorrente, durante il servizio chiedeva ufficialmente al Dirigente dell’Area Tecnica, dottor Angelo Martino , di poter usufruire delle ferie e festività a lui spettanti e non godute; che più precisamente, il ricorrente in data 09 agosto 2022 chiedeva al Dirigente di Area, dottor Angelo Martino, i giorni di congedo dell’anno corrente e dell’anno precedente; che il Dirigente non concedeva le ferie motivando di dover “garantire il funzionamento del cimitero comunale”; che in definitiva, al ricorrente non veniva data la opportunità di poter godere delle ferie e festività dovute per gli anni 2021 e 2022; che, alla data della cessazione del rapporto, egli aveva maturato 34 giorni di ferie non godute; che lo stesso aveva diritto a tale titolo all’importo indicato in ricorso; che egli ha altresì diritto alla integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto. Con memoria difensiva depositata in data 24.7.2023, si è costituito in giudizio il Comune resistente, formulando le seguenti conclusioni: “... 1. *Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto*; 2. *Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente conclusione, liquidare le somme nel limite del giusto e del vero atteso l’evidente errore di calcolo*”.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale e deposito di note contabili.

L’udienza del 14/12/2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.

Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati.

Con il presente giudizio, come detto, il ricorrente ha chiesto in primo luogo il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie mature non godute alla data di quiescenza.

Al riguardo, l’art. 18 CCNL 6.7.1995 stabilisce che “1. *Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la*



normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

[...]

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

[...]

12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

.....16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse" (sulla conoscibilità ex officio del CCNL del pubblico impiego, cfr. C. Cass. 7641/2022, C. Cass. 17344/2021 e C. Cass. 6394/2019).

Sul punto è altresì intervenuto il D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla l. n. 135/2012.

In particolare, l'articolo 5 co. 8 del D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla legge n. 135/2012, prevede che: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".



Ciò detto, ai fini della risoluzione della controversia occorre altresì tenere conto dei più recenti principi affermati dalla Corte di Giustizia sul punto, siccome da ultimo richiamati anche dalla Suprema Corte.

La disamina del thema decidendum per cui è causa va, invero, condotta alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia il 6.11.2018 con la sent. C-684/16 ove nell'esaminare una fattispecie analoga tra Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e V contro Tetsuji Shimizu avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è stata chiamata a chiarire se tale disposizione osti a che il mantenimento del diritto alle ferie annuali retribuite non godute al termine di un periodo di riferimento possa essere subordinato alla condizione che il lavoratore abbia chiesto, durante tale periodo, di esercitare detto diritto: in particolare, la questione era costituita dalla possibilità o meno di poter decretare la perdita del predetto diritto in mancanza di richiesta di fruizione senza che il datore di lavoro sia obbligato a fissare unilateralmente e in modo vincolante per il lavoratore la data delle ferie nel corso di tale periodo.

Ripercorrendo i propri precedenti giurisprudenziali, il giudice europeo ha escluso che *"l'articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, a prescindere dalle circostanze all'origine della mancata fruizione delle ferie annuali retribuite da parte di un lavoratore, quest'ultimo debba comunque continuare a godere del diritto alle ferie annuali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, e, in caso cessazione del rapporto di lavoro, del diritto all'eventuale indennità sostitutiva, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo"* evidenziando che *"il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49)"* e così ribadendo che *"Secondo giurisprudenza costante della Corte, il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, è ... volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)"* (v. punti 30, 31 e 32).

Muovendo da tali considerazioni, dunque, *"l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di*



*riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43)".*

Sotto tale profilo, la Corte europea ha sottolineato che "è necessario assicurarsi che l'applicazione delle norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritto" (v. punti 35 e 38). In altri termini, la perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, viola i limiti che si impongono imperativamente agli Stati membri quando essi precisano le modalità di esercizio di esso.

In questa prospettiva, la Corte di Giustizia ha evidenziato, per un verso, che il lavoratore è parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro – indipendentemente dalla veste, di datore di lavoro privato o pubblico – di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti ovvero dal dissuaderlo dal far valere espressamente i suoi diritti, ma, dall'altro, ha osservato che l'obbligo datoriale non può estendersi fino al punto di costringerlo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto alle ferie annuali retribuite.

Il punto di equilibrio, allora, va ricercato sul piano dell'assolvimento degli obblighi di buona fede sul quale va improntata l'esecuzione del rapporto negoziale.

In questa prospettiva, i giudici europei hanno rilevato che "il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato" (v. punto 45).

Ciò implica, sul piano probatorio, che compete al datore di lavoro provare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, e ove tale onere non resti assolto "si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo



*di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88"; diversamente, ove tale prova sia offerta dalla parte datoriale "e risulti, quindi, che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute" (v. punti 46 e ss.; inoltre, per analogia, anche Corte Giustizia sent. 16.03.2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68; ed ancora, Corte di giustizia sent. 20.01.2009, n. 350/06 Gerhard Schultz-Hoff c. Deutsche Rentenversicherung Bund; Corte di Giustizia sent. 6.11.2018 C-619-16 Sebastian W. Kreuziger contro Land Berlin)..."* (cfr. sentenza n. 425/2021 emessa dal Tribunale di Catania in data 27.1.2021 nel proc. n. 709/2014 R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).

Al riguardo, seppure con specifico riferimento ai docenti a tempo determinato, anche la Suprema Corte ha osservato che *"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro"* (cfr. C. Cass. 14268/2022).

Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Cassazione, dopo avere premesso la *"...necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione"*, ha sul punto osservato quanto segue: *"...18. La Corte di*



*Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.*

*19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.*

*20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.*

*21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,*



*del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva...*" (cfr. C. Cass. 14268/2022, in motivazione; cfr. altresì C. Cass. 13613/2020).

Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che *"La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato"* (cfr. C. Cass. 21780/2022; cfr. anche C. Cass. 18140/2022 e C. Cass. 29113/2022 secondo cui *"Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva se il datore non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere, altresì, assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio, cui il dirigente era preposto, non fossero tali da impedire il loro godimento"*).

Come da ultimo evidenziato dalla Corte di Cassazione, in definitiva, *"L'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che: a) le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e conseguentemente un obbligo del datore di lavoro; b) il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite; c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca la prova, di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, di averlo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato"* (cfr. C. Cass. 23153/2022; nello stesso senso cfr. altresì C. Cass. 21780/2022, cit.).

Ebbene, in linea di continuità con i principi da ultimo affermati dalla giurisprudenza europea e ai quali si è conformata la Corte di legittimità anche in relazione alla disciplina contenuta dall'art. 5 co. 8 D.L. 95/2012, conv. con mod. dalla l. 135/2012 (cfr. C. Cass. 14268/2022 cit.), nella specie non vi è prova che il ricorrente, deliberatamente e con piena





cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime.

Sotto tale profilo, il Comune resistente, per essendone onerato, non ha adeguatamente allegato e – soprattutto – provato di avere posto il lavoratore “...in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un’informazione adeguata”, assicurandosi “...concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite” e “...invitandolo -se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo”.

A tal fine non appare neppure decisiva la nota prodotta da parte resistente giacché non specificamente indirizzata all’odierno ricorrente, quanto piuttosto al “responsabile” della P.O. di riferimento e – nel resto – non contenente l’accurato avvertimento al ricorrente “...del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo”.

Al contrario, in risposta alla richiesta dell’istante di poter usufruire delle ferie e festività a lui spettanti e non godute il Dirigente non concedeva le ferie motivando di dover “garantire il funzionamento del cimitero comunale.

Sulla base di quanto sopra, va dunque affermata la fondatezza della pretesa di parte ricorrente alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Essendo pacifico che alla data di quiescenza il Diana aveva maturato e non goduto n. 34 giorni di ferie residue, come computate in ricorso, va riconosciuto il diritto alla relativa indennità sostitutiva, correttamente ricalcolata dal ricorrente nelle nuove note contabili autorizzate, sulla base della retribuzione di cui all’art.10 comma 2 lett.c del CCNL del 9.5.2006, come correttamente eccepito dal Comune resistente, e pari a complessivi **euro 1.955,52, oltre interessi legali**, non risultando tale nuovo conteggio contestato dal Comune resistente.

Non spettano, al contrario, le ulteriori differenze retributive reclamate in ricorso (dovute a rinnovo contratto non applicato per gli anni 2021 e 2022) avendo il Comune resistente



provato l'avvenuta liquidazione degli arretrati contrattuali (v. busta paga di dicembre 2022, in atti).

Alla stregua di quanto precede, il Comune resistente deve essere condannato a pagare a parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, la complessiva somma di € 1.955,52, oltre interessi come per Legge nonché a rideterminare l'importo del TER/TFS dovuto al ricorrente e già liquidato, considerando nella base di calcolo anche l'importo erogato al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.

Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà anche in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso; la restante parte segue la soccombenza ex art 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte resistente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

**condanna**, per le causali di cui in parte motiva, il Comune di Marano di Napoli al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di **€ 1.955,52, oltre interessi di Legge;**

**condanna**, altresì, il Comune resistente a rideterminare l'importo del TER/TFS dovuto al ricorrente e già liquidato, considerando nella base di calcolo anche l'importo erogato al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;

**rigetta** la restante parte del ricorso;

**condanna** parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano – in tale misura già ridotta – in € 900,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;

**compensa la restante parte delle spese.**

Aversa, 18.12.2023

Il Giudice  
Fabiana Colameo



dipendente Matr. 330 (creditore)	€ 1.955,52 oltre interessi legali € 10,71 (periodo di riferimento 14/12/2023 – 10/02/2024) e spese legali € 1313,21	€ 3.279,44
Cpel 23,8%	€ 465,41	
Irap € 8,50 %	€ 166,21	
		<b>Totale € 3.911,06</b>

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637  
TEL: 773-936-3700  
FAX: 773-936-3701  
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

*Live s.r.l.*

---

**PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza numero 5279/2023-RG 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330".**

**PRESIDENTE GAETANO MOSELLA**

Si passa adesso al punto numero 6 dell'ordine del giorno, che riguarda: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 del settore Finanziario a seguito di Sentenza numero 5279/2023-RG 1402/2023 a favore del dipendente Matr. 330".

La Consigliera Giaccio chiedeva la parola. Prego.

**CONSIGLIERA TERESA GIACCIO**

Presidente, io mi allontano per la votazione di questo argomento all'ordine del giorno perché, tutti sanno, la mia professione è quella di avvocato e diciamo ho un interesse, perché precedentemente alla mia elezione io rappresentavo la persona di cui si parla oggi e della quale è stata vinta la causa. Io mi allontano, e poi mi richiamate.

**PRESIDENTE GAETANO MOSELLA**

Va bene, grazie, Consigliera Giaccio.

Diamo atto che si allontana la Consigliera Giaccio.

Do la parola al Sindaco, per una breve relazione.

**SINDACO MATTEO MORRA**

Una relazione brevissima, perché tutti quanti avrete letto di che cosa si tratta, si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio, come indicato in oggetto, relativo all'articolo 194, comma 1, Lettera A, lettera A si tratta di sentenze esecutive, quindi in questo caso c'è una sentenza in virtù della quale il Comune di Marano è stato condannato nei confronti di un dipendente, il quale non ha goduto di tutte le ferie che aveva a disposizione, in qualche modo perché necessario, perché non era possibile concedergli le ferie perché necessario a garantire il funzionamento di alcuni servizi comunali e quindi, in virtù di questo, il Comune è stato condannato a versare il totale di 3.911,01. Quindi è per il riconoscimento di questo debito fuori bilancio e quindi per l'inserimento di questo debito nell'ambito della contabilità dell'ente che votiamo questa delibera.

**PRESIDENTE GAETANO MOSELLA**

Grazie, Sindaco.

Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Consigliera Schiattarella, prego.

**CONSIGLIERA BARBARA SCHIATTARELLA**

Io voterò favorevolmente, come faccio sempre quando si tratta di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. L'unica raccomandazione, che poi viene fatta anche dai revisori dei conti, è appunto quella di prevedere quanti debiti fuori bilancio



*Live s.r.l.*

---

perverranno, proprio per tenere sotto controllo la situazione.  
Quindi il mio voto sarà favorevole.

**PRESIDENTE GAETANO MOSELLA**

Grazie, Consigliera Schiattarella.

Altri interventi? Non ce ne sono.

Quindi passiamo direttamente alla votazione, per alzata di mano.

Chi è favorevole, alzi la mano. 18 voti favorevoli.

Chi è contrario, alzi la mano. Nessuno è contrario.

Chi si astiene? 4 voti astenuti. I Consiglieri Santoro, De Stefano, Rusciano e Izzo.

La delibera è approvata.

Si vota anche la immediata eseguibilità della stessa.

Chi è favorevole, alzi la mano. 18 voti favorevoli.

Chi è contrario? Nessuno è contrario.

Chi si astiene? 4 voti astenuti, come sopra.

Quindi anche la immediata eseguibilità viene approvata.





Il presente verbale viene così sottoscritto :

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
-Avv. Gaetano Mosella-

*Gaetano Mosella*



**Il Segretario Generale**  
dott.ssa Giovanna Imperato

*Giovanna Imperato*

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal

Marano di Napoli

*29/02/2024*



Il Responsabile

*[Signature]*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on.line.
- è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile

*[Signature]*

### CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile

1917

1917

1917

1917

1917